IV

(Atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013

(2010/374/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [1], i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa. Devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

(2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 20 dicembre 2007, sono stati conclusi negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, e il 30 giugno 2009 è stato siglato l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia,la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementariin relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l'accordo»).

(3) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo e applicarlo in via provvisoria.

(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [2], e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [3]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [4]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

[1] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[2] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[3] GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

[4] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l'accordo»), e delle relative dichiarazioni, è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo e delle relative dichiarazioni sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, l'accordo si applica in via provvisoria a norma del suo articolo 13, paragrafo 5.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK